

Codice A1907A

D.D. 9 novembre 2022, n. 405

POR FESR 2014/2020. Asse I. Bando PRISM-E approvato con determinazione dirigenziale n. 593 del 12/12/2018. Modifiche parziali.



ATTO DD 405/A1907A/2022

DEL 09/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Asse I. Bando PRISM-E approvato con determinazione dirigenziale n. 593 del 12/12/2018. Modifiche parziali.

Richiamati:

la Decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

la Decisione C(2017) 6892 del 12/10/2017 con la quale la Commissione Europea modifica la Decisione C(2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2017) 6892 del 12/10/2017 citata;

la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione "Coesione Sociale" e della Direzione "Competitività del Sistema Regionale", entro cui confluiscono le competenze rispettivamente dell'AdG del FSE e dell'AdG del FESR;

l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 30 ottobre 2014 (di cui alla decisione della

Commissione europea C(2014) 8021, modificata con Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018);

la DGR n. 18 – 3641 del 18/07/2016 che prende atto della nota “Ref. Ares(2016)2631023 - 07/06/2016” con la quale la Commissione europea ha ritenuto il documento “Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e innovazione del Piemonte per la programmazione 2014-2020” completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 “Esistenza di una Strategia di specializzazione intelligente” di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Premesso che:

la Giunta regionale con deliberazione n. 15-6645 del 23/03/2018 successivamente modificata con D.G.R. n. 19 – 7684 del 12/10/2018 ha approvato la scheda tecnica di una Misura a sostegno di:

- realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da Pmi, anche in collaborazione con Grandi Imprese, su tematiche coerenti con la strategia di specializzazione intelligente regionale e con le Agende strategiche di ricerca dei Polo di innovazione;
- acquisizione di qualificati servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione e realizzazione di studi di fattibilità;

in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta, con determinazione dirigenziale n. 593 del 12/12/2018 è stato, in particolare, disposto:

- di approvare il “Bando PRISM-E” e relativi allegati da 1) a 7);
- di affidare a Finpiemonte S.p.a, in qualità di Soggetto attuatore dello Strumento finanziario, le funzioni attinenti la gestione del Fondo di finanza agevolata con l’approvazione del relativo schema di Accordo di Finanziamento;
- di affidare a Finpiemonte S.p.a, in qualità di Organismo intermedio le attività di gestione del Bando connesse alla concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di contributo a Fondo perduto con l’approvazione del relativo schema di contratto di affidamento;

Regione e Finpiemonte S.p.A. hanno sottoscritto l’Accordo di Finanziamento n. Rep. 28/2019 del 13/01/2019 e il contratto di affidamento n. Rep. 29/2019 del 15/01/2019;

con successiva Determinazione Dirigenziale n. 68 del 25 febbraio 2019 si è stabilito di modificare il testo del Bando PRISM-E, approvandone una nuova versione che apporta, in particolare modifiche al paragrafo 2.7.b “Tipologia ed entità delle agevolazioni per le imprese valdostane” e la proroga del termine per la presentazione delle domande, in accoglimento della richiesta segnalata da parte dei Poli di Innovazione piemontesi.

Considerato che:

come noto, la Regione ha perseguito tra gli obiettivi programmati nel POR FESR 2014/2020 quello di promuovere e attrarre ricerca e innovazione al fine di migliorare la performance competitiva del sistema produttivo piemontese nei mercati internazionali, basata sull’innovazione di prodotti e processi;

nell’ambito delle misure di sostegno approvate per il raggiungimento di tale obiettivo si è intrapresa un’attività di integrazione tra Fondi strutturali FESR ed FSE per far leva contestualmente sul mercato del lavoro piemontese e facilitare il ricorso all’apprendistato di alta formazione e ricerca per profili professionali di alta qualificazione in imprese innovative, nel ruolo di interpreti delle potenzialità della nuova generazione di tecnologie innovative introdotte.

nell'ambito del bando PRISM-E, in particolare al Par. 3.3 *Come sono concesse ed erogate le agevolazioni*, con la sopra citata dd. n. 593/2018, è stata prevista l'attivazione di due linee di intervento differenziate in relazione all'obiettivo di valorizzazione del capitale umano con opportunità di crescita di profili professionali ad elevata qualificazione utilmente impiegabili nelle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione di progetto:

- Linea I, riservata a progetti per i quali vige l'obbligo di effettuare l'assunzione di almeno una risorsa nell'ambito del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Linea II, riservata a progetti per i quali non vige il suddetto obbligo;

nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I, quindi con obbligo di assunzione, il bando prevede che la concessione per l'intera partnership sia subordinata all'effettivo perfezionamento del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca, entro il terzo mese dalla data di concessione, pena il decadimento dell'intero progetto, con conseguente revoca totale dell'aiuto e restituzione delle somme già erogate per tutti i partner di progetto (Par. 3.3);

il Bando, al Paragrafo 2.7.a Tipologia ed entità delle agevolazioni, chiarisce come l'intensità dell'aiuto sia calcolata, nel rispetto delle soglie previste dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sul totale delle spese ammissibili del progetto mediante sommatoria di elementi comprendenti base di aiuto, maggiorazione per dimensionamento e premialità, quest'ultima maggiore per i soggetti beneficiari a valere sulla linea I rispetto alla Linea II (15% vs 10% premialità).

L'allegato B Accordo di finanziamento, all'art. 3, comma 5, specifica che le premialità di punteggio nella valutazione di merito tecnico-scientifico sono previste per progetti che coinvolgono imprese in possesso del rating di legalità, per progetti che siano stati insigniti del seal of excellence, per progetti nei quali è presente una PMI Innovativa, per progetti che siano stati inclusi nelle Agende Strategiche di Ricerca dei Poli di Innovazione ed, infine, per i progetti collaborativi e per quelli che prevedano l'assunzione in Apprendistato di alta formazione e ricerca;

nell'Allegato 4 – ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, al Par. 7.1 "Cause di Revoca" si evince, in sintesi, che l'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nel caso di:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità previsti o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità;
- d) *mancato perfezionamento dell'assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I;*
- e) *interruzione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I, durante il periodo di realizzazione del progetto*
- f) *mancato rispetto degli obblighi previsti al punto 8 dell'Allegato 4, che rimandano all'adempimento in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a*
 - a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte, o Regione Valle d'Aosta/Finaosta;
 - b) *concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;*

l'allegato 7 - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA è dedicato alla descrizione dello strumento specifico legato ai percorsi formativi in apprendistato con descrizione dei titoli di studio conseguibili, degli elementi caratterizzanti la disciplina contrattuale, dell'organizzazione didattica, amministrativa e finanziaria. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, il Bando prevede che l'attività sia regolata direttamente tra Regione e Ateneo o Istituto Tecnico Superiore e non debba costituire "aggravio burocratico e finanziario per l'impresa".

Viene infine stabilito che "i contratti di apprendistato dovranno attivarsi entro tre mesi dall'avvio

dei progetti. Potranno valutarsi deroghe o forme di flessibilità in merito all'avvio di tali percorsi in ragione di circostanze straordinarie o altri vincoli connessi con l'attività ordinamentale degli atenei."

Tenuto conto che:

alla luce della conclusione della programmazione comunitaria 2014/20 e dello stato di avanzamento delle attività relative ai progetti di ricerca e sviluppo finanziati a valere sulle Misure del POR FESR in fase di avanzata realizzazione, di prossima conclusione o di chiusura effettiva, è stata condotta un'indagine congiunta da parte degli uffici regionali competenti e di Finpiemonte Spa, in forza degli incarichi per la gestione delle attività di assistenza tecnica, in particolare per il Bando PRISM-E, al fine di operare il controllo sull'assolvimento dell'obbligo di assunzione da parte dei soggetti coinvolti;

in esito all'attività di ricognizione e verifica effettuata in ordine al rispetto dei requisiti previsti, come risulta dalla note di Finpiemonte prot. n. 7202 del 1 luglio 2022, è stata ricostruita una fotografia dello stato dell'arte e registrata la presenza di conformità o criticità/difficoltà operative da parte delle imprese e di casi che si discostano dai requisiti sopra esplicitati;

in sintesi, il maggior caso di difformità riguarda precisamente l'assunzione della singola unità per progetto, come previsto dal Bando. Con riguardo, invece, alle componenti caratterizzanti la disciplina contrattuale e le tempistiche relative all'attivazione del contratto, si rileva che la formulazione della contrattualistica opportunamente formalizzata da parte delle imprese con gli uffici competenti in materia garantisce il rispetto *de facto* dei requisiti in merito ai punti esplicitati nel Bando (All. 7) relativi alla stipula di un protocollo di intesa tra Ateneo o Istituto Tecnico Superiore e datore di lavoro, progettazione di piano formativo e dossier individuale redatti dall'Ateneo o dall'Istituto Tecnico Superiore d'intesa con l'impresa, durata dei contratti di apprendistato secondo le tempistiche previste. In particolare, non si rileva scostamento dall'assolvimento dell'obbligo relativamente a tali componenti, nei casi in cui l'azienda abbia stipulato il contratto sulla base della durata e modalità previste dal bando, con la conseguenza che eventuali interruzioni del rapporto contrattuale, non dipendenti da volontà aziendale non possono essere considerate un mancato rispetto dell'obbligo medesimo.

Rilevato, inoltre, che:

le forme di confronto e dialogo tra le imprese e gli uffici regionali e di Finpiemonte competenti hanno consentito, mediante il ricorso allo strumento della proroga dei termini attesi, come previsto dal Bando - Allegato 7, opportunità di flessibilità rispetto ai tempi di attivazione, laddove le ragioni del ritardo fossero debitamente esplicitate e motivate;

quale attività di accompagnamento rispetto all'obiettivo di incremento assunzionale, sono stati condivisi numerosi momenti di confronto con i soggetti coinvolti, compresi Atenei e ITS nella veste di agenzie formative, al fine di affrontare opportunità e aspetti critici relativi a realtà formative e contrattuali, prospettando le ipotesi percorribili volte ad assolvere l'obbligo previsto e favorendo la diretta comunicazione tra imprese e uffici amministrativi competenti;

sono tuttavia state registrate numerose sollecitazioni pervenute da parte dei beneficiari, che hanno, in particolare, evidenziato le difficoltà legate all'identificazione dell'unità da assumersi, con conseguente riferimento ad un aggravio del procedimento amministrativo/burocratico.

Considerato che:

come si evince dal bando in oggetto, l'assolvimento delle assunzioni in alto apprendistato nei termini fissati rappresenta un impegno che l'impresa è tenuta ad assumere e costituisce un obbligo che grava sulla stessa e che deve necessariamente adempiere, salvo il riferimento a circostanze eccezionali o altri vincoli connessi con l'attività ordinamentale degli atenei, ed in sintesi la mancata osservanza dell'obbligo è configurabile come inadempimento, con la conseguenza che la Regione, per il tramite di Finpiemonte S.p.A., possa procedere a revoca totale o parziale del contributo assegnato.

Atteso il tenore letterale del bando in oggetto, che in alcuni paragrafi impone l'adozione automatica della revoca totale in tali ipotesi, mentre in altri, quale il paragrafo dedicato alle cause di revoca, attribuisce all'amministrazione la facoltà di disporre penalità dalla revoca parziale a quella totale del contributo, da graduare in relazione alla gravità delle irregolarità riscontrate, l'ente è tenuto a valutare in chiave oggettiva la gravità e la rilevanza dell'inadempimento rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, che hanno giustificato la concessione del contributo, e procedere, a conclusione di tale apprezzamento, all'irrogazione della sanzione che ritiene più consona espressa attraverso lo strumento di revoca totale o parziale.

Ai fini di una valutazione il più aderente ai dati di fatto ed improntata a serietà e imparzialità ed in considerazione di come l'agire amministrativo debba essere ispirato al rispetto di alcuni principi cardine, quali il principio di proporzionalità - più volte richiamato dalla Corte di Giustizia Europea e affermato recentemente varie volte anche dalla giurisprudenza amministrativa italiana - e il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 97 della Costituzione quale precipitato giuridico dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. In proposito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza depositata il 20 febbraio 2017, ha ribadito che "In virtù di tale principio (ragionevolezza), l'azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora sia in presenza di vizi meramente formali o procedurali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità. [...]"

Spetta, dunque, all'amministrazione procedere una attenta, ponderata, congrua e motivata disamina di proporzionalità del rapporto tra inadempimento e possibili conseguenze.

In simile contesto, nel quale le preminenti finalità di interesse pubblico perseguite sono volte alla realizzazione e/o al completamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (parametro di calcolo della proporzionalità della violazione, anche in termini di adeguatezza e necessità), le irregolarità o mancanze legate alle assunzioni riscontrate, anche con riferimento alle tempistiche previste, non possono essere considerate di peso tale da comportare la diretta la revoca totale del contributo; alla luce di un puntuale esame di criticità, eventuali difficoltà operative, motivazioni addotte dal beneficiario, dell'entità dell'inadempimento e delle circostanze di contesto (quali l'emergenza sanitaria in corso), simile azione risulterebbe non proporzionata alla gravità dell'inadempimento, con il rischio di pregiudicare, nei casi rappresentati, i citati principi di proporzionalità e ragionevolezza, e causare il rischio di annullabilità del provvedimento di revoca totale stesso per eccesso di potere.

Per quanto tutto sopra citato, con riferimento alla violazione dei doveri assunti dal beneficiario in merito alle assunzioni in alto apprendistato, si ritiene dunque opportuno:

- procedere all'avvio di revoca parziale del contributo - quale corretta esecuzione delle raccomandazioni del Consiglio di Stato citate in premessa e adozione di un approccio flessibile che consenta un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze – con riferimento alla causa di revoca (Allegato 4, Par. 7.1) per a) *assenza originaria dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità previsti o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità* e d) *mancato perfezionamento dell'assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I* e pertanto mediante revoca della percentuale di premialità di punteggio prevista per i beneficiari a valere sulla linea I (Bando, Par. 2.7.a) con conseguente applicazione dell'entità di aiuto prevista a valere sulla linea II, per assenza di finalizzazione dell'assunzione in Apprendistato di alta formazione e ricerca;

- procedere, di conseguenza, ad approvare le modifiche parziali del bando approvato con dd. n. 593 del 12/12/2018 (e s.m.i.) nella misura che segue:

- Sostituzione del periodo al par. 3.3 *Come sono concesse ed erogate le agevolazioni*“ nel bando: *“Nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I, quindi con obbligo di assunzione, la concessione per l'intera partnership sarà subordinata all'effettivo perfezionamento del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca. A tal proposito, entro il terzo mese dalla data di concessione, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC (...) copia del contratto stipulato, unitamente al curriculum vitae della figura assunta e a copia dell'UNILAV, per il tramite del Capofila, pena il decadimento dell'intero progetto, con conseguente revoca totale dell'aiuto e restituzione delle somme già erogate per tutti i partner di progetto”* con *“Nel caso di progetti da concedersi a valere sulla Linea I, quindi con obbligo di assunzione, i beneficiari, a dimostrazione dell'effettivo perfezionamento del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca, dovranno attenersi a quanto previsto all'Allegato 7 “”APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA, trasmettendo a mezzo PEC (...) copia del contratto stipulato, unitamente al curriculum vitae della figura assunta e a copia dell'UNILAV, per il tramite del Capofila, pena la revoca parziale dell'aiuto, mediante perdita della premialità d'intensità di aiuto prevista per i partner di progetto, con conseguente applicazione dei massimali d'aiuto previsti dalla linea II (par. 2.7a “Tipologia ed entità delle agevolazioni”)”*”;
- Sostituzione del periodo di cui alla nota 42 *“Si precisa che la figura assunta in apprendistato di alta formazione e ricerca non può essere la stessa persona già selezionata su altri bandi del POR FESR Piemonte 2014/2020 sull'OT 1, per i quali è prevista la possibilità/obbligo di assunzione di personale in apprendistato, pena il decadimento dell'intero progetto e conseguente revoca totale dell'aiuto per tutti i partner di progetto”* con *“ Si precisa che la figura assunta in apprendistato di alta formazione e ricerca non può essere la stessa persona già selezionata su altri bandi del POR FESR Piemonte 2014/2020 sull'OT 1, per i quali è prevista la possibilità/obbligo di assunzione di personale in apprendistato, pena la revoca parziale dell'aiuto, mediante perdita della premialità d'intensità di aiuto prevista per i partner di progetto, con conseguente applicazione dei massimali d'aiuto previsti dalla linea II (par. 2.7a “Tipologia ed entità delle agevolazioni”)”*”;
- Sostituzione del periodo di cui al paragrafo 3.5, Proroghe e variazioni di progetto, *“In ogni caso, le variazioni del raggruppamento possono riguardare un solo partner di progetto, ad esclusione del soggetto Capofila e, per i soli progetti rientranti nella Linea I, del partner che ha assunto una figura in apprendistato di alta formazione e ricerca, che non possono mai essere sostituiti, pena il decadimento dell'intero progetto”* con *”In ogni caso, le variazioni del raggruppamento possono riguardare un solo partner di progetto, ad esclusione del soggetto Capofila, che non può essere sostituito, pena il decadimento dell'intero progetto. Per i soli progetti rientranti nella Linea I, qualora la sostituzione riguardi il partner che ha assunto una figura in apprendistato di alta formazione e ricerca, interverrà la revoca parziale dell'aiuto,*

mediante perdita della premialità d'intensità di aiuto prevista per tutti i partner di progetto, con conseguente applicazione dei massimali d'aiuto previsti dalla linea II (par. 2.7a "Tipologia ed entità delle agevolazioni")" ;

- Integrazione nell'Allegato 4, Par. 7.1 "Cause di Revoca" al punto "e) *interruzione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I, durante il periodo di realizzazione del progetto*" della seguente frase a chiusura del suddetto paragrafo: "*per motivi legati a volontà dell'impresa*".

Per quanto non specificato, si ritengono invariate tutte le altre parti del testo;

Dato atto che le suddette modifiche non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i. (Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte;

determina

per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento alla violazione dei doveri assunti dal beneficiario in merito alle assunzioni in alto apprendistato:

- di procedere all'avvio di revoca parziale del contributo - quale corretta esecuzione delle raccomandazioni del Consiglio di Stato citate in premessa e adozione di un approccio flessibile che consenta un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze – con riferimento alla causa di revoca (Allegato 4, Par. 7.1) per a) *assenza originaria dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità previsti o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità* e d) *mancato perfezionamento dell'assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I* e pertanto mediante revoca della percentuale di premialità di punteggio prevista per i beneficiari a valere sulla linea I (Bando, Par. 2.7.a) con conseguente applicazione dell'entità di aiuto prevista a valere sulla linea II, per assenza di finalizzazione dell'assunzione in Apprendistato di alta formazione e ricerca;

- di procedere, di conseguenza, ad approvare le modifiche parziali del bando approvato con dd. n. 593 del 12/12/2018 (e s.m.i.) nella misura che segue:

- Sostituzione del periodo al par. 3.3 *Come sono concesse ed erogate le agevolazioni*“ nel bando: *“Nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I, quindi con obbligo di assunzione, la concessione per l’intera partnership sarà subordinata all’effettivo perfezionamento del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca. A tal proposito, entro il terzo mese dalla data di concessione, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC (...) copia del contratto stipulato, unitamente al curriculum vitae della figura assunta e a copia dell’UNILAV, per il tramite del Capofila, pena il decadimento dell’intero progetto, con conseguente revoca totale dell’aiuto e restituzione delle somme già erogate per tutti i partner di progetto”* con *“Nel caso di progetti da concedersi a valere sulla Linea I, quindi con obbligo di assunzione, i beneficiari, a dimostrazione dell’effettivo perfezionamento del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca, dovranno attenersi a quanto previsto all’Allegato 7 “”APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA, trasmettendo a mezzo PEC (...) copia del contratto stipulato, unitamente al curriculum vitae della figura assunta e a copia dell’UNILAV, per il tramite del Capofila, pena la revoca parziale dell’aiuto, mediante perdita della premialità d’intensità di aiuto prevista per i partner di progetto, con conseguente applicazione dei massimali d’aiuto previsti dalla linea II (par. 2.7a “Tipologia ed entità delle agevolazioni”)”*”;
- Sostituzione del periodo di cui alla nota 42 *“Si precisa che la figura assunta in apprendistato di alta formazione e ricerca non può essere la stessa persona già selezionata su altri bandi del POR FESR Piemonte 2014/2020 sull’OT 1, per i quali è prevista la possibilità/obbligo di assunzione di personale in apprendistato, pena il decadimento dell’intero progetto e conseguente revoca totale dell’aiuto per tutti i partner di progetto”* con *“ Si precisa che la figura assunta in apprendistato di alta formazione e ricerca non può essere la stessa persona già selezionata su altri bandi del POR FESR Piemonte 2014/2020 sull’OT 1, per i quali è prevista la possibilità/obbligo di assunzione di personale in apprendistato, pena la revoca parziale dell’aiuto, mediante perdita della premialità d’intensità di aiuto prevista per i partner di progetto, con conseguente applicazione dei massimali d’aiuto previsti dalla linea II (par. 2.7a “Tipologia ed entità delle agevolazioni”)”*”;
- Sostituzione del periodo di cui al paragrafo 3.5, Proroghe e variazioni di progetto, *“In ogni caso, le variazioni del raggruppamento possono riguardare un solo partner di progetto, ad esclusione del soggetto Capofila e, per i soli progetti rientranti nella Linea I, del partner che ha assunto una figura in apprendistato di alta formazione e ricerca, che non possono mai essere sostituiti, pena il decadimento dell’intero progetto”* con *”In ogni caso, le variazioni del raggruppamento possono riguardare un solo partner di progetto, ad esclusione del soggetto Capofila, che non può essere sostituito, pena il decadimento dell’intero progetto. Per i soli progetti rientranti nella Linea I, qualora la sostituzione riguardi il partner che ha assunto una figura in apprendistato di alta formazione e ricerca, interverrà la revoca parziale dell’aiuto, mediante perdita della premialità d’intensità di aiuto prevista per tutti i partner di progetto, con conseguente applicazione dei massimali d’aiuto previsti dalla linea II (par. 2.7a “Tipologia ed entità delle agevolazioni”)”* ;
- Integrazione nell’Allegato 4, Par. 7.1 *“Cause di Revoca”* al punto *“e) interruzione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, nel caso di progetti concessi a valere sulla Linea I, durante il periodo di realizzazione del progetto”* della seguente frase a chiusura del suddetto paragrafo: *“per motivi legati a volontà dell’impresa”*.

- di stabilire che le suddette modifiche verranno apportate al testo del bando, dandone ampia comunicazione ai potenziali soggetti interessati nelle forme opportune, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale nelle sezioni dedicate;

- di stabilire, altresì, che, salvo tali parziali modifiche, tutte le altre parti del testo del bando risultano invariate;

- di dare, infine, atto che le modifiche apportate non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si demanda all'Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario provvedere agli adempimenti previsti in materia di Trasparenza, relativamente all'individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis